

Certificati di deposito, decorrenze, partecipazioni minoritarie: le risposte delle Entrate

# Per l'Ace aggiustamenti in corsa

## Bussola per correggere l'importo dell'agevolazione fruita

DI FRANCESCO LEONE

**A**ggiustamenti in corsa per i beneficiari dell'Ace, l'Aiuto alla crescita economica: saranno utili ai soli contribuenti che, avendo adottato in passato un diverso approccio, vorranno correggere l'importo dell'agevolazione fruita. Non serviranno per il futuro, dato che l'Ace è stata cancellata a partire dal 2024 (art. 5, dlgs n. 216/2023). L'Agenzia delle entrate ha pubblicato i propositi quattro recenti risposte ad interpellato (di cui tre di generale ed ampio interesse) sull'agevolazione che, come ricordato nella circolare dell'Agenzia delle entrate 2/E/2024, sopravviverà al fine di consentire l'assorbimento delle deduzioni pregresse non utilizzate, in passato, per carenza, di redditi imponibili.

**Acquisto di partici-**

**zioni minoritarie da terzi (Risp. n. 33/2024).** Una società rappresenta di aver acquisito, da un soggetto non appartenente al proprio gruppo, delle quote di minoranza di una società già controllata (al 60,5%). L'Agenzia è stata chiamata a chiarire se l'acquisizione assuma rilevanza ai fini delle disposizioni antielusive Ace, con conseguente sterilizzazione dell'incremento del patrimonio netto rilevante. Il dubbio origina dal fatto che, a differenza di quanto precisato nella relazione al precedente dm Mef 4/3/2012, quello in vigore (dm Mef 3/8/2017) non esclude l'elusività per l'acquisto extra-gruppo di partecipazioni. L'Agenzia ricorda come le operazioni potenzialmente elusive sono solo quelle che veicolano flussi finanziari all'interno dei gruppi, con il rischio di duplicare l'Ace. Ciò premesso, a prescindere dalla relazione illustrativa, l'Agenzia conclude che resta confermata l'as-

senza di elusività nell'acquisto di una partecipazione (anche se tesa ad integrarne una già posseduta) da soggetti non facenti parti del gruppo, così da non operare alcuna riduzione della base Ace.

**Decorrenza ACE "innovativa" (Risp. n. 32/2024).** Una società rappresenta di aver chiuso un primo esercizio di durata pari a circa 13 mesi (3/12/2020-31/12/2021), per poi diventare "solare". Il dubbio attiene alla possibilità di fruire della cd. Ace "innovativa" introdotta per il solo 2021. Se questo vale per i soggetti solari, la società evidenzia come però la decorrenza dell'agevolazione sia fissata per il "periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020", che per la società è il 2022 e non il 2021 (stante lo sfasamento temporale dell'esercizio sociale). Nel concordare con la società, l'Agenzia segnala l'ulteriore aspetto, di interesse più gene-

rale, per i soggetti con un esercizio sociale superiore o inferiore ai 12 mesi. Solo per i secondi e non per i primi (diversamente da quanto avviene per l'Ace "ordinaria") si rende necessario ragguagliare il tasso di rendimento nozionale "rafforzato" del 15%.

**Certificati di deposito (Risp. n. 31/2024).** Una società rappresenta di aver sottoscritto, con una banca, dei certificati di deposito (non vendibili, non negoziabili/trasferibili e a rendimento fisso). Essa ritiene che tali certificati non siano riconducibili ai valori mobiliari come definiti dal T.U.F. (alla cui qualificazione si appoggia l'art. 4, comma 3, del dm Mef Ace del 3/8/2017) e che quindi non si tratti di investimenti in "titoli e valori mobiliari" che comportano la sterilizzazione della base Ace (anche "innovativa").

L'Agenzia delle entrate richiama la risposta fornita

con la Risposta n. 232/2022, quando venne affermato che per identificare i citati "titoli e valori mobiliari" non è sufficiente fare affidamento solo al Tuf o alla relazione illustrativa al decreto Ace. Va operata, invece, una interpretazione sostanziale che prescinde dalla classificazione formale dell'investimento. A parere dell'Agenzia, le caratteristiche dei certificati (conti deposito resi indisponibili a fronte di una più alta remunerazione) portano a qualificare un "investimento passivo" che deve essere neutralizzato ai fini Ace (compresa l'Ace "innovativa"). Ciò che prevale, quindi, è la ratio della disciplina (l'Agenzia richiama anche quella analoga della DIT) in base alla quale è necessario sterilizzare la base Ace ogniqualvolta l'investimento distolga risorse aziendali e non sia funzionale, cioè, al rafforzamento del patrimonio dell'impresa.

— © Riproduzione riservata —

## Professionisti e imprese, precompilata Iva al via

Precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024, in parte già compilato dall'Agenzia delle Entrate, mentre da giovedì prossimo, 15 febbraio, sarà possibile modificare o integrare i dati, inviare la dichiarazione e versare l'eventuale imposta. Lo ricordano le Entrate. Spiegando che nel corso del 2023 sono state introdotte nuove funzionalità sui registri Iva precompilati per permettere l'indicazione di ulteriori dati utili a elaborare in maniera più puntuale la dichiarazione Iva precompilata. Nuovi campi consentono per esempio di indicare le percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti per le imprese che adottano il regime speciale dell'agricoltura e di specificare, nei casi di splafonamento, se l'Iva è stata versata con F24. Altre implementazioni invece interesseranno le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024: i destinatari dei documenti Iva precompilati e i loro intermediari potranno scaricare in forma massiva le bozze dei registri Iva mensili; i prospetti riepilogativi su base mensile e trimestrale; le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione Iva annuale. Il servizio è disponibile per i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale, con esclusione di alcune categorie per le quali sono previsti regimi speciali ai fini Iva (come, per esempio, le agenzie di viaggio e i soggetti che operano nel settore dell'editoria). Dentro anche i produttori agricoli e gli agriturismi. Per visualizzare la dichiarazione occorre entrare con le proprie credenziali all'interno del portale "Fatture e corrispettivi".



# LA RIFORMA FISCALE/2



Il dlgs sull'adempimento collaborativo e il dlgs sullo statuto del contribuente

- L'accesso alla cooperative compliance
- Il contraddittorio preventivo
- Le nuove garanzie nell'accertamento
- La motivazione degli atti tributari
- Nullità e annullabilità degli atti
- Autotutela obbligatoria e facoltativa

IN EDICOLA CON  A € 8,90\*

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE



— © Riproduzione riservata —